



Prot. n. 182

Viterbo, 26 gennaio 2015

Stimatissimo Presidente
del Tribunale di Viterbo
dott. Maurizio Pacioni

oggetto: protocollo udienze trattazione affari di famiglia

Stimato Presidente,

all'esito dell'incontro tenutosi presso il Suo ufficio giovedì 15 gennaio u.s. con parte dei Magistrati della sezione civile e il Presidente della sezione Aiaf Viterbo, avvocato Bergodi, per valutare la opportunità di avviare un protocollo di intesa per la gestione del contenzioso in materia di famiglia e minori, come richiesto, Le faccio avere alcune considerazioni sull'argomento, condivise in seno al Consiglio.

A giudizio del Consiglio il protocollo del Tribunale di Pordenone esaminato nel corso della riunione, seppure come semplice spunto di riflessione, appare eccessivamente pesante, non sempre riproducibile ed adattabile alle realtà socio-economiche della nostra provincia e, soprattutto, non sempre coerente con le effettive necessità ed esigenze delle parti.

Del resto non tutte le vicende familiari che giungono davanti ad un'aula di giustizia sono connotate da una accesa conflittualità, né ogni minore ha necessità di essere ascoltato. Ciò nondimeno l'esigenza di procedere alla redazione di un protocollo semplificato, che individui una serie di regole condivise limitatamente alla fase dell'udienza presidenziale ed a quella eventuale di ascolto del minore, appare di sicuro interesse. In tal senso il Consiglio di concerto con l'AIAF, avrà cura di predisporre tale regolamentazione, per poi sottoporla all'attenzione del Suo Ufficio.

Nell'attesa di elaborare detta disciplina e nell'ottica di apportare nell'immediato soluzioni utili ad organizzare la materia del contenzioso familiare e minorile si propone quanto segue.

Innanzitutto si ritiene che le dimensioni dell'Ufficio giudiziario, il carico del lavoro, la disomogeneità dei flussi e, non da ultimo, l'inevitabile avvicinarsi di magistrati presso il Tribunale di Viterbo, non consentano oggi la creazione – seppure in astratto auspicabile - di una sezione specializzata in materia. Neppure riterrei percorribile la ipotesi di delegare l'intero contenzioso – come suggerirebbero i numeri - ad un solo magistrato in quanto il suo eventuale impedimento o, addirittura, il suo tramutamento presso altra sede giudiziaria arriverebbe a paralizzare un intero settore assai delicato.



Potrebbe invece valutarsi la possibilità, a Lei delegata nella formazione delle tabelle triennali, di **individuare delle macro aree** tra i giudici della sezione civile, con suddivisione della materia contrattualistica, responsabilità civile, proprietà, famiglia (compresi i procedimenti da trattarsi in camera di consiglio), successioni e decreti ingiuntivi, da suddividersi magari in **due gruppi di lavoro**.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze potrebbe suggerirsi l'idea che ciascun Magistrato, valutato il proprio carico di lavoro, individui un paio di udienze mensili nelle quali trattare di preferenza la materia famiglia e minori, con indicazione di uno specifico orario per ciascuna causa, al fine di assicurare al meglio la necessaria riservatezza e tranquillità che spesso, in effetti, le parti chiedono a noi difensori e che, invece, non sempre può essere garantita.

Altra previsione potrebbe essere quella di fissare le udienze nelle quali **ascoltare il minore, se ritenuto necessario dal giudice, in orario pomeridiano**, in modo da evitargli il più possibile ogni impatto traumatico (data la innegabile confusione mattutina) e, soprattutto, evitare che il minore stesso si assenti dalle lezioni scolastiche.

Potrebbe poi modificarsi l'attuale ripartizione tabellare che prevede una diversa assegnazione dei divorzi e separazioni, nelle fasi presidenziali, rispetto ai procedimenti di volontaria giurisdizione attinenti sempre agli affari di famiglia. Le questioni di affrontare e giudicare, relativamente ai minori, sono di certo identiche – essendo ormai scomparsa ogni distinzione tra figli naturali e legittimi -, potendo così apparire opportuna una totale omogeneità di trattazione. In tal senso potrebbe valutarsi la possibilità di delegare le fasi presidenziali dei giudizi di separazioni e divorzi, come già avvenuto negli anni passati, oltre che al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione, anche a quei giudici delegati a trattare gli affari camerali in materia di famiglia.

Deve ritenersi che il Magistrato abbia in sé ogni capacità, oltre al potere riconosciutogli dalla funzione che è chiamato a svolgere, per valutare, caso per caso, se debbano essere interessati i servizi sociali o debba essere ascoltato il minore, eventualmente alla presenza di uno psicologo. Individuare il ricorso a centri di mediazione familiare o a psicologi come regola generale non appare quindi condivisibile.

Tra l'altro una ampia delega a terzi soggetti, siano i servizi sociali che le figure peritali, non appare neppure rispondente ai principi del nostro ordinamento, che riconoscono all'autorità giudiziaria il potere-dovere di decidere, anche con la necessaria celerità dopo una sommaria istruttoria, senza una eccessiva dilatazione dei tempi di definizione delle fasi presidenziali, salvo casi eccezionali, le questioni che le vengono sottoposte.

Appare perciò sufficiente, per lo meno in una fase iniziale e nell'attesa che venga delineato il protocollo semplificato, assicurare una maggiore riservatezza nella trattazione del contenzioso e prevedere l'ascolto del minore, da parte del giudice, con forme ancora più riservate, quale potrebbe essere appunto una sua audizione pomeridiana. Si potrebbe inoltre valutare la possibilità di stipulare una apposita convenzione con l'Ordine degli



psicologi o con strutture pubbliche, per garantire l'assistenza psicologica ai minori in fase di audizione, qualora necessario e, soprattutto, in considerazione dell'età del minore stesso.

Da ultimo si ritiene opportuna una considerazione per quanto attiene agli strumenti utilizzabili dal Magistrato nelle decisioni di ordine economico.

Deve in primo luogo contemperarsi, al riguardo, l'esigenza dell'Ufficio di avere il maggior numero di dati in suo possesso, con l'innegabile principio dispositivo del processo civile e la necessità – da non sottovalutare nell'attuale situazione economica che sta attraversando il paese – di **non gravare le parti**, che già attraversano una fase delicata della loro vita personale, di **eccessive spese attraverso il ricorso ad incarichi peritali**.

Uno specifico richiamo va fatto alla prassi di inserire nel decreto di comparizione delle parti e comunque nei provvedimenti di natura istruttoria dei giudici delegati alla trattazione l'**ordine di esibizione di documenti e dichiarazioni da rendere nelle forme previste dal d.p.r. 445/2000**.

In particolare più di una obiezione deve muoversi nei confronti di tale ultimo strumento che, nella sostanza, trasforma il processo civile da dispositivo a inquisitorio, obbligando le parti ad una confessione sotto penale responsabilità. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità con le decisioni che per comodità si allegano, chiarito inoltre dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, con la circolare 5/2012 che parimenti si allega per facilità di consultazione, *la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale*.

A parere di questo Consiglio, quindi, non appare conforme ai principi propri del processo civile ordinare il deposito di atti sostitutivi di notorietà, redatti con le forme e sotto le responsabilità penali richiamate dal d.p.r. 445/2000.

Diversamente, invece, il Giudice potrebbe ordinare la produzione di semplici dichiarazioni delle parti che, se prodotte, potranno ben essere valutate alla stregua di confessioni, qualora contenenti affermazioni di fatti sfavorevoli alla parte che le ha prodotte. In difetto di esibizione il Giudice potrà poi trarre argomenti, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

La presunzione di veridicità di quanto dichiarato dalla parte ai sensi del d.p.r. 445/2000 dovrebbe, altrimenti, portare alla conseguenza di dover attribuire valore di prova anche alle dichiarazioni favorevoli alla parte, in contrasto con i principi generali del processo civile.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento, con la consueta cordialità

Il Presidente
Avv. Luigi Sini